

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 524 del 29/06/2023

Oggetto: CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, IDENTIFICAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 625/2017

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI (NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'estensore dell'atto: Rivas Alaya Karina Ketty

Il Responsabile del procedimento: Gambarotto Giorgio

Il Dirigente/Funzionario: Gambarotto Giorgio Il funzionario incaricato alla pubblicazione.





IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso:

- Che in data 30/09/2013 è stata adottata la deliberazione n. 417 avente per oggetto: Regolamento CE n. 882/2004 controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare identificazione Autorità Competente, con il compito di assicurare Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare, intesi a verificare la conformità alla normativa vigente e con l'intento di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti, tutelando la salute e gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e gli alimenti ed altre forme d'informazione rivolta ai consumatori;
- Che il Regolamento UE n. 625/2017 entrato in vigore il 27.04.2017, ha rettificato le regole generali per l'esecuzione dei Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare;
- Che all'art. 2 del sopracitato Regolamento è stato definito il concetto di "Controllo Ufficiale", così come di seguito riportato:
 - 1) Per "controlli ufficiali" si intendono "attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche" cui sono stati delegati determinati compiti al fine di verificare:
 - a) Il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
 - b) Che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.
 - 2) Per "altre attività ufficiali" si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle Autorità Competenti, o dagli Organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, ad eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.
- Che all'art. 3 del sopracitato Regolamento è riportata le definizione di "Autorità Competente", così come di seguito riportato:
 - a) Le Autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;





- b) Qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) Secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.

Preso atto che il Regolamento UE n. 625 del 2017, dopo aver stabilito all'art. 12 che l'Autorità Competente deve adottare procedure in ordine ai Controlli Ufficiali, all'art. 13 definisce le modalità con cui la stessa elabora le relazioni di attività sui controlli effettuati;

<u>Preso atto altresì</u> che gli artt. 137, 138 e 139 del menzionato Regolamento stabiliscono quali debbano essere le misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un Controllo Ufficiale, individui una non conformità in materia di Sicurezza Alimentare, dei mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rilevato che il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021 contenente le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 117 del 04 ottobre 2019, dispone che le Autorità Competenti sono: il Ministero della Salute, le Regioni, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

<u>Vista</u> la Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995 "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali" e s.m.i. che all'art. 4 attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la gestione delle attività sanitarie, ivi comprese quelle della Prevenzione;

<u>Vista altresì</u> la Legge Regionale n. 35 del 03.07.1996, "*Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico edilizia"* con la quale la Regione Piemonte disciplina le funzioni amministrative sanzionatorie nella materia oggetto del presente atto, delegandole alle Aziende Sanitarie, ASL competenti per territorio;

<u>Visto</u> il Piano Regionale Integrato sulla Sicurezza Alimentare (PRISA) della Regione Piemonte, nonché le indicazioni ivi contenute in merito alla definizione delle non conformità e delle conseguenti misure da adottare;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021, con il quale la competenza sanzionatoria relativa ai controlli in materia di Sicurezza Alimentare di cui al Regolamento UE 625/2017, è individuata nell'Azienda Sanitaria Locale per quanto di competenza territoriale;

Considerato, pertanto, che all'Azienda Sanitaria Locale sono attribuite le funzioni di Autorità Competente in materia di Controlli Ufficiali intesi a verificare la conformità alla







normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali a tutela della salute del consumatore;

Ritenuto di individuare nei Direttori e/o Responsabili delle Strutture:

- SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),
- SOC Veterinario Area A,
- SOSD Veterinario Area B,
- SOSD Veterinario Area C,

i soggetti ai quali conferire le funzioni di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento UE 625/2017;

Presa visione delle indicazioni dell'applicazione dell'istituto della "diffida" trasmesse con Prot. n. 29613 del 13/08/2021 dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con Legge n. 116 del 11 agosto 2014, così come modificato dal Decreto Legge n. 42 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 71 del 21 maggio 2021.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) <u>Di identificare</u>, per le argomentazioni espresse in premessa, nella figura dei Direttori e/o Responsabili delle Strutture:
 - SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),
 - SOC Veterinario Area A,
 - SOSD Veterinario Area B,
 - SOSD Veterinario Area C,

l'Autorità Competente per la Sicurezza Alimentare nel territorio dell'ASL del VCO, ai sensi del Regolamento UE n. 625/2017;

- 2) **Di conferire**, di conseguenza, le funzioni e le competenze di Autorità Competente per l'esecuzione dei Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare, ai Direttori e/o Responsabili delle sotto indicate Strutture Aziendali:
 - SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),
 - SOC Veterinario Area A,
 - SOSD Veterinario Area B,
 - SOSD Veterinario Area C,

il compito di assicurare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 625/2017 nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, così come disciplinate dal Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., più in particolare, che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e procedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

- 3) <u>Di stabilire</u> che il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale in qualità di organo di controllo dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento UE n. 625/2017 e dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 24 gennaio 1995 e s.m.i., è tenuto a intervenire in caso di riscontro di non conformità, mediante l'adozione delle seguenti misure:
 - L'imposizione di misure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;



P.I./Cod.Fisc. 00634880033



- La restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- il monitoraggio e, ove necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- L'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- La sospensione delle operazioni o la chiusura totale o parziale dell'azienda interessata, per un appropriato periodo di tempo;
- La sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, secondo le Direttive regionali e nazionali vigenti;
- L'adozione delle misure di cui all'art. 137, 138 e 139 del Regolamento UE 625/2017 nei casi di non conformità previsti dal regolamento citato;
- L'applicazione dell'istituto della "diffida" di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91;
- L'adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.
- **4) Di prevedere** che gli atti di carattere ordinatorio e cautelare predisposti in caso di rilievi di non conformità dal personale ispettivo appartenente alla Struttura o ad Organi di Controllo Esterni, e riportati sulla relazione prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 625/2017, di cui copia viene rilasciata all'operatore interessato al termine del Controllo Ufficiale, siano convalidati dall'Autorità Competente in un tempo non superiore alle 48 ore, mediante trasmissione al medesimo operatore o a suo rappresentante, ai sensi dell'art. 137, 138 e 139 del Regolamento UE n.625/2017 con:
 - Notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma degli artt. 137, 138 e 139, unitamente alle relative motivazioni;
 - Informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni, sulla procedura e sui termini applicabili.
- **6) Di dare atto** che dal presente provvedimento non consegue l'assunzione di alcun onere di spesa;
- **7)** <u>Di dichiarare</u> il presente atto immediatamente esecutivo per la necessità di dare corso alle disposizioni in esso contenute.

